

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 20/07/2021

FATTO

Respinto il reclamo del 2 febbraio 2021, il 2 marzo 2021 la cliente propone ricorso a questo Arbitro.

Riferisce che il 29 luglio 2011 ha sottoscritto con l'intermediario un finanziamento con delegazione di pagamento dello stipendio, che ha estinto anticipatamente nel settembre 2015.

Domanda la restituzione di complessivi Euro 1.209,79 quale parte non dovuta, in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento, delle spese d'istruttoria, delle «commissioni rete distributiva» e del premio assicurativo. La ricorrente quantifica la parte non dovuta dei suddetti costi a tutti applicando il criterio *pro-rata temporis*.

Chiede altresì il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento al saldo.

Nelle controdeduzioni del 15 aprile 2021 l'intermediario domanda il rigetto del ricorso.

Osserva che le spese d'istruttoria non sono ripetibili in quanto *up front*, come previsto dal contratto, e di aver già rimborsato la quota non dovuta delle «commissioni rete distributiva» sulla base del «piano annuale di rimborso interessi e commissioni» allegato al contratto. Quanto al premio assicurativo afferma che le compagnie assicuratrici hanno già rimborsato alla cliente Euro 167,70, null'altro essendole dovuto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto del cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento in ragione dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, giusta la norma dell'articolo 125-sexies del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a «una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Secondo il Collegio di Coordinamento, il cliente ha diritto alla parziale restituzione sia dei costi soggetti a maturazione nel corso del tempo (cc.dd. *recurring*), sia, a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. "Sentenza Lexitor"), di quelli previsti a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto (cc.dd. *up front*). I primi sono da rimborsarsi secondo il metodo proporzionale puro (*pro-rata temporis*); per i secondi è stato ritenuto preferibile impiegare lo stesso metodo di riduzione progressiva previsto per gli interessi corrispettivi (c.d. "curva degli interessi"): in entrambi i casi salve, di per sé, disposizioni contrattuali che stabiliscano criteri diversi (ABF, Coordinamento, n. 26525/2019).

Sulla base dei richiamati principi, la ricorrente ha diritto alla restituzione parziale delle spese d'istruttoria. Non vi osta il contratto di finanziamento nella parte in cui prevede che tale voce non sia rimborsabile in caso di estinzione anticipata: la clausola deve infatti ritenersi nulla. Trattandosi di costo *up front*, la parte non dovuta all'intermediario deve quantificarsi non secondo il criterio del *pro rata temporis*, come sostenuto dalla ricorrente, ma in base a quello della curva degli interessi. Ne consegue che l'intermediario deve restituire alla ricorrente, per le spese d'istruttoria, Euro 169,77.

Quanto alle «commissioni rete distributiva» e al premio assicurativo, l'articolo 8 del contratto ne prevede il rimborso «con i criteri e nella misura prevista dall'Allegato ... Piano annuale di rimborso interessi e commissioni», che, prodotto dall'intermediario, risulta sottoscritto dalla cliente. E secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi ciò è sufficiente ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo ivi previsti per il caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Riguardo alle «commissioni rete distributiva», l'articolo 6 del contratto le prevede a fronte di attività che si svolgono sia prima della stipula del contratto sia nel corso del rapporto. Il «Piano annuale» stabilisce il rimborso del solo 60% di tale commissione. Questo Arbitro ha dichiarato la validità di tale criterio per il calcolo della frazione del 60% della commissione *de qua* da rimborsarsi al cliente in caso di estinzione anticipata (ABF, Coordinamento, n. 10003/2016).

Nella specie, la frazione del 60% da rimborsarsi alla ricorrente risulta già restituita dall'intermediario: salvo che per Euro 11,39, dovuto al c.d. "salta rata". Dal conteggio estintivo il finanziamento risulta rimborsato in corrispondenza della rata 49 di 120, ma l'intermediario ha calcolato la parte da rimborsarsi assumendo che mancassero ancora settanta rate, mentre ne mancavano settantuno, come giustamente assunto dalla ricorrente nel calcolo della propria pretesa.

La ricorrente ha inoltre diritto al parziale rimborso anche del 40% della commissione *de qua*. In quanto costo *up front*, questa è da restituirsi non secondo il criterio del *pro-rata temporis*, come sostenuto dalla cliente, ma nella misura e secondo il criterio della curva degli interessi. Ne consegue che l'intermediario deve rimborsare alla ricorrente, quale parte non dovuta del 40% della commissione, Euro 286,84.

Quanto infine alla domanda di parziale restituzione del premio assicurativo, è incontestato

che la cliente ha ricevuto un rimborso di Euro 167,60 per tale voce di costo. Tale somma è superiore di Euro 0,67 rispetto a quanto dovuto ai sensi del «Piano annuale» nel caso di estinzione del finanziamento in corrispondenza della rata 49. Dal totale ancora da rimborsarsi alla cliente per le voci di costo sopra esaminate devono dunque essere sottratti Euro 0,67.

In sintesi, quanto l'intermediario deve restituire alla ricorrente in ragione dell'estinzione anticipata può così essere rappresentato:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,476%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,73%					
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	169,77 €		169,77 €
Commissione rete distributiva 60% - criterio contrattuale				1.140,48 €	Recurring	441,70 €	430,31 €	11,39 €
Commissione rete distributiva 40%				760,32 €	Up front	286,84 €		286,84 €
Premi assicurativi - criterio contrattuale				421,21 €	Recurring	166,93 €	167,60 €	-0,67 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								467,33 €

Sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo (ABF, Coordinamento, n. 5304/2013).

Trattandosi di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'ABF, giusta la nota 3 di pag. 25 di tale Regolamento, l'importo che si accerta dovuto alla cliente dev'essere arrotondato all'unità di Euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 467,00 (quattrocentosessantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI